

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(integrazione al Regolamento d'Istituto ai sensi dell'art. 44 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dell'Allegato Tecnico MIM del 28 aprile 2026)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica aventi carattere deliberativo, nel rispetto:

- dell'art. 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- del D.Lgs. 82/2005 (CAD);
- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D.Lgs. 196/2003;
- dell'Allegato Tecnico emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28 aprile 2026 (circ. MIM prot. 3803 del 30/06/2026).

Art. 2 – Piattaforma istituzionale

Le sedute si svolgono mediante la piattaforma istituzionale individuata dall'Istituzione scolastica, che consenta accesso esclusivamente mediante account istituzionale assegnato dall'Istituzione scolastica. È escluso l'utilizzo di account personali.

Art. 3 – Convocazione

La convocazione è disposta dal Presidente con le modalità ordinarie, indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta: in presenza oppure a distanza. Ove pertinenti, sono indicate la piattaforma digitale utilizzata e le istruzioni operative per l'accesso. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

Le sedute si svolgono, di regola, integralmente in presenza oppure integralmente a distanza. È ammessa la partecipazione a distanza a una seduta convocata in presenza esclusivamente per il personale in servizio presso la sede dell'Istituto sull'Isola del Giglio, quando non siano disponibili collegamenti marittimi (traghetto) idonei a raggiungere la terraferma in tempo utile per la seduta. Tale possibilità è valutata e disposta dal Dirigente scolastico. Della relativa autorizzazione è dato atto espressamente nella convocazione.

Art. 4 – Identificazione dei partecipanti

Ogni partecipante accede esclusivamente mediante il proprio account personale assegnato dall'Istituto. L'utilizzo di account condivisi non è consentito.

Il Presidente verifica l'identità dei partecipanti, prima dell'apertura della seduta, con appello nominale; i partecipanti devono mantenere la videocamera attiva con l'inquadratura del volto.

Art. 5 – Costituzione della seduta

La seduta si considera validamente costituita quando:

- è raggiunto il quorum previsto dalla normativa;
- tutti i partecipanti risultano identificati;
- sono garantite condizioni idonee alla partecipazione simultanea.

Art. 6 – Comportamenti per la partecipazione

Tutti i partecipanti devono mantenere la webcam attiva per consentire l'identificazione visuale e verificare la presenza continuativa.

I partecipanti si collegano da luoghi idonei a garantire la massima riservatezza dei dati trattati e l'assenza di terzi non autorizzati.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di altre attività lavorative o personali estranee all'ordine del giorno.

Art. 7 – Presidenza della seduta

Il Presidente dirige i lavori; concede la parola; verifica il numero legale; dispone le votazioni; proclama gli esiti.

Art. 8 – Segretario verbalizzante

Il Segretario redige il verbale; annota presenze e assenze; riporta gli esiti delle votazioni; allega eventuali report prodotti dalla piattaforma.

Delle sedute svolte a distanza, ovvero delle sedute in presenza con partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 3, comma 5, è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con espressa menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.

Art. 9 – Gestione degli interventi

Gli interventi avvengono mediante richiesta di parola; alzata di mano virtuale; chat della piattaforma. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.

Art. 10 – Documentazione

La documentazione oggetto della discussione è resa disponibile ai componenti mediante gli strumenti istituzionali.

Art. 11 – Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.
2. Sono ammesse funzionalità di sondaggio integrate in piattaforme di videoconferenza o di collaborazione, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.
3. Le votazioni palesi possono altresì essere espresse per appello nominale audio-video, con verbalizzazione nominativa degli esiti.

Art. 12 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto sono trattate esclusivamente in seduta che si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza. La deroga di cui all'art. 3 non si applica alle sedute nel corso delle quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato garantisce:
 - a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;
 - b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;
 - c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;
 - d) una gestione dei metadati (log, timestamp) che non consenta, neppure indirettamente, la re-identificazione del votante.
3. In assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto aventi effetti deliberativi.

Art. 13 – Malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.
2. La seduta riprende, ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.
3. In caso di problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, coloro che sono coinvolti vengono invitati a recarsi tempestivamente presso la sede di servizio, ove possibile. In tale evenienza il Presidente dispone la sospensione della seduta fino a quando non viene reintegrato il numero dei presenti originario, oppure il rinvio della stessa a successiva convocazione.
4. In caso di persistenza dei problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, il Presidente dispone la sospensione e il rinvio della seduta.

Art. 14 – Registrazione della seduta

La registrazione della seduta è ammessa esclusivamente quando: prevista nella convocazione; autorizzata dal Presidente; effettuata per esigenze di verbalizzazione.

La registrazione non costituisce il verbale.

Una volta approvato il verbale, la registrazione è cancellata, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 15 – Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

I partecipanti sono tenuti a:

- utilizzare esclusivamente l'account istituzionale;
- non registrare autonomamente la seduta;
- non diffondere immagini, audio o documenti;
- custodire le proprie credenziali.

Art. 16 – Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Sono conservati secondo le regole sulla gestione documentale: convocazione; verbale; report delle presenze; esiti delle votazioni; eventuali allegati.
2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immutabile e corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 17 – Verifica della piattaforma

L'Istituzione scolastica verifica periodicamente la conformità della piattaforma ai requisiti dell'Allegato Tecnico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La documentazione tecnica del fornitore e la relativa valutazione di conformità sono conservate agli atti dell'Istituzione scolastica.

Art. 18 – Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo online e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 2 ____ del 11/09/2026